REGOLAMENTO (CEE) N. 3359/86 DELLA COMMISSIONE

del 31 ottobre 1986

relativo al quantitativo di carni bovine di qualità pregiata che può essere importato dagli Stati Uniti d'America e dal Canada nell'ambito del regime previsto dal regolamento (CEE) n. 3655/85

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3583/85 del Consiglio, del 17 dicembre 1985, relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, di cui alle sottovoci 02.01 A II a) e 02.01 A II b) della tariffa doganale comune 1986 [1],

considerando che il regolamento (CEE) n. 3655/85 della Commissione, del 23 dicembre 1985, che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi d'importazione istituiti dai regolamenti (CEE) n. 3582/85 e (CEE) n. 3583/85 nel settore delle carni bovine [2], stabilisce, all'articolo 7, che la presentazione delle domande di titoli ed il rilascio dei titoli d'importazione per le carni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), dello stesso regolamento hanno luogo in conformità degli articoli 12 e 15 del regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3815/85 [4];

considerando che, sulla base di tali disposizioni, sono stati rilasciati titoli per un quantitativo di 10 000 t e che quindi l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1914/86 della Commissione [5] stabilisce che non viene più rilasciato nessun titolo a decorrere dal 1° luglio 1986; che tuttavia una parte considerevole di questi titoli non ha potuto essere utilizzata a causa di taluni problemi connessi alle azioni intraprese da uno dei paesi terzi d'origine dei prodotti in questione; che è opportuno rendere disponibile un certo quantitativo, facendo in modo peraltro che il quantitativo totale importato non superi le 10 000 t previste dal regolamento (CEE) n. 3655/85;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Durante i dieci primi giorni del mese di novembre 1986 ed in conformità dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2377/80 possono essere presentate domande di titoli per un quantitativo globale di 4 000 t di carni bovine originarie degli Stati Uniti d'America e del Canada ed in provenienza da tali paesi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 1986.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

---

[1] GU n. L 343 del 20. 12. 1985, pag. 8.
[2] GU n. L 348 del 24. 12. 1985, pag. 24.
[3] GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.
[4] GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 11.
[5] GU n. L 165 del 21. 6. 1986, pag. 13.